*Roma,* 1 marzo 2023

*Uff.-Prot.n°* UTP-UL-UE. LC-BF-AA/3427/98/F7/PE

*Oggetto*: **Legge 14/2023 di conversione del**

 **Decreto 198/2022 “Milleproroghe”**

 Disposizioni di interesse della categoria

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

AI CONSULENTI FISCALI

**PRECEDENTI:**

 **Circolare Federfarma prot. n. 1/1 del 2/1/2023**

Questa Federazione comunica che sulla G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023 è stato pubblicato il testo del [decreto legge 198/2022 (decreto “Milleproroghe”), coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/27/23A01269/sg). Si riepilogano, di seguito, le disposizioni di specifico interesse della categoria contenute nel provvedimento che, nel corso dell’iter parlamentare, si è particolarmente arricchito, passando dagli iniziali 24 articoli suddivisi in 149 commi a 45 articoli suddivisi in 354 commi.

**Estensione al 2023 del divieto di fatturazione elettronica per le spese mediche inviate al Sistema TS per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (Art. 3, comma 2)** - È stata confermata l’estensione anche al periodo d’imposta 2023 del divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio (SdI) - già in vigore negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 - per i soggetti (tra cui le farmacie), tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tali operatori continueranno anche nel 2023 a emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità. Il divieto di emettere fattura elettronica riguarda anche chi, pur non essendo obbligato a inviare i dati al Sistema TS, fattura prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

**Differimento al 1° gennaio 2024 della decorrenza dell’obbligo di invio telematico dei dati al Sistema TS, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (Art. 3, comma 3)** - E’ stato confermato il rinvio al 1° gennaio 2024, della decorrenza dell’obbligo, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS - tra cui le farmacie - di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica al Sistema TS dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 2, comma 6-quater, D.Lgs 127/2015).

**Proroga al 31 luglio 2023 della possibilità di svolgimento delle assemblee in modalità di videoconferenza (Art. 3, comma 10-undecies - nuovo)**

È stata disposta la posticipazione **al 31 luglio 2023** del termine per lo svolgimento a distanza delle assemblee di società e di associazioni non riconosciute, anche quando tale modalità non sia espressamente prevista dagli statuti. Si rammenta che la misura era stata introdotta durante il periodo

dell’emergenza epidemiologica dal decreto “Cura Italia” (art. 106 decreto-legge 18/2020), per consentire agli enti societari di continuare a convocare e svolgere le assemblee e i consigli, in modalità di videoconferenza. Con la nuova ulteriore proroga, per le associazioni e le società, sarà possibile prevedere la partecipazione ad assemblee e consigli direttivi con modalità telematica, anche in deroga a quanto previsto nello statuto. Si potrà votare con modalità elettronica o per corrispondenza, purché venga garantita l’identificazione del soggetto votante.

La deroga disposta dal provvedimento non incide sui termini per la convocazione delle assemblee e l’approvazione del bilancio, che rimangono, in ogni caso, quelli ordinari. Dunque, il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio o in 180 giorni, solo se previsto dallo statuto e in ragione di particolari condizioni.

**Proroga della facoltà di annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (Art. 3-bis - nuovo)**

In fase di conversione del decreto sono state modificate alcune delle disposizioni di “tregua fiscale” introdotte dalla Legge 197 /2022 (Legge di Bilancio 2023). Nel dettaglio, gli interventi riguardano:

* **la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 dinanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e dinanzi alla Corte di cassazione (commi 186-205)** - Il provvedimento con cui l’ente territoriale, entro il 31 marzo 2023, può stabilirne l’applicazione alle liti in cui è parte esso stesso o un suo ente strumentale acquista efficacia, in deroga alle norme generali sulle delibere in materia di tributi, con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente creditore ed è trasmesso al dipartimento delle Finanze del MEF entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici;
* **la conciliazione giudiziale delle controversie tributarie (commi 206-212), la rinuncia agevolata dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione (commi 213-218), la regolarizzazione di omessi o carenti versamenti di rate dovute in relazione a istituti deflativi, ossia a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale (commi 219-221)** - A ciascun ente territoriale è riconosciuta la facoltà di estenderne l’applicazione alle liti in cui è parte lo stesso ente o un suo ente strumentale. In deroga alle norme ordinarie, il provvedimento con cui viene adottato l’istituto deflattivo acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente creditore ed è trasmesso al dipartimento delle Finanze del MEF entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici;
* **lo stralcio dei debiti fino a mille euro (commi 222-230)** - L’operatività dell’annullamento automatico è rinviata dal 31 marzo al 30 aprile 2023; pertanto, è prorogata fino a tale data anche la sospensione della riscossione delle somme rientrabili nella disciplina agevolativa. È spostato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l’agente della riscossione dovrà trasmettere agli enti creditori l’elenco delle quote annullate per il conseguente discarico e l’eliminazione dalle scritture patrimoniali. Rilevanti novità riguardano, poi, gli enti che non sono amministrazioni statali, agenzie fiscali o enti pubblici previdenziali (sostanzialmente, gli enti locali e territoriali, cioè Comuni, Province, Regioni e Città metropolitane, nonché gli enti di previdenza privati, come le Casse dei liberi professionisti), per i quali la norma originaria aveva dettato regole differenti: lo stralcio operava soltanto per le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, sia per ritardata iscrizione a ruolo sia di mora, ma, in ogni caso, gli enti interessati, con apposita delibera da pubblicare entro il 31 gennaio, avrebbero potuto decidere di non applicare affatto la disciplina dello stralcio, evitando in tal modo l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi. Tale termine è ora differito al 31 marzo 2023; inoltre, è stata concessa la facoltà - di segno opposto - di aderire all’integrale applicazione dell’annullamento automatico, secondo le regole fissate per gli enti statali, sempre con provvedimento da adottare entro il 31 marzo. In pratica, gli enti non statali hanno tre chance a disposizione, potendo: senza alcuna delibera, applicare l’annullamento parziale stabilito dalla norma originaria ovvero, con apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da comunicare all’agente della riscossione entro il 31 marzo 2023, disapplicare del tutto la disciplina dello stralcio o, viceversa, applicarla integralmente, alla stessa maniera degli enti statali. Anche in questo caso, la riscossione dei debiti “stralciabili” è sospesa fino al 30 aprile 2023 e opera la deroga in materia di efficacia dei provvedimenti adottati dagli enti locali.

**Obbligo formativo ECM (Art. 4 comma 5)**

Il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo ECM, ai sensi dell’articolo 16-bis del D.Lgs. 502/1992, per il triennio 2020-2022 viene prorogato al 31 dicembre 2023.

Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.

La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua».

**Strumenti alternativi al promemoria cartaceo (Art.4, comma 6)**

Le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2 e 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, sono prorogate ***sino al 31 dicembre 2024*** e sono estese anche all’invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica.

**Patto per la salute (art.4, Comma 7-bis)**

Il Patto per la salute 2019-2021 è prorogato fino all’adozione di nuovo documento di programmazione sanitaria. Gli obiettivi dovranno essere coordinati con le disposizioni previste dal riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico garantendo l’equo accesso ai cittadini a tutte le prestazioni di alta specialità rese dagli Irccs in coerenza con la domanda storica.

**Somministrazione di lavoro a tempo determinato: deroga al limite di 24 mesi fino al 2025 (Art. 9 comma 4-*bis*)**

**Fino al 30 giugno 2025,** le imprese potranno assumere lavoratori con contratti di somministrazione a tempo determinato e impiegarli per periodi superiori a 2 anni, anche non continuativi, senza che il rapporto si trasformi in un contratto a tempo indeterminato.

**Pay-Back dispositivi medici (Art. 4 comma 8-bis)**

In materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per il pagamento delle quote di pay-back dovute dalle aziende, in luogo del termine previsto dalla precedente normativa che stabiliva una diversificazione a livello regionale, in ordine all’applicabilità delle misure.

Tale differimento aveva costituito l’unico articolo di un apposito decreto-legge (il D.L. 4 dell’11 gennaio 2023, pubblicato sulla G.U. n. 8 dell’11 gennaio 2023) di cui la scrivente aveva dato comunicazione con la Circolare n. 20 del 12/1/2023; per motivi di tecnica legislativa e di semplificazione dei lavori parlamentari, il citato decreto-legge 4/2023 non è stato convertito ma la disposizione è stata inserita, come emendamento, in sede di conversione del decreto-legge “Milleproroghe”.

**Smart working: proroga per lavoratori fragili ( Art.9, comma 4-*ter*)**

Per i lavoratori fragili, affetti da patologie e condizioni individuate dal decreto 4 febbraio 2021, è disposta la proroga dal 31 marzo **al 30 giugno 2023** del diritto a rendere la prestazione in modalità agile, secondo modalità semplificate che non prevedono la stesura dell’accordo individuale.

**Smart working per i genitori di figli under 14 ( art. 9, comma 5-*ter* )**

Per genitori di figli under 14 dipendenti del settore privato viene nuovamente istituito il diritto  allo smart working con modalità semplificate e senza stesura dell’accordo individuale **sino al 30 giugno 2023.**  Il diritto, può essere fatto valere a condizione che

* nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o che non vi sia genitore privo di impiego
* Le mansioni svolte dal lavoratore siano compatibili con l’attività da remoto.

**Proroga termini in materia di investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” e in beni materiali “Industria 4.0” (Art. 12 – modificato)**

Il nuovo comma 1-bis concede più tempo per portare a termine gli investimenti del 2022 in beni strumentali nuovi “tradizionali” (cioè, diversi da quelli indicati negli allegati A e B della Legge 232/2016, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”), sia materiali che immateriali (ad esempio, mobili, arredi, macchinari e software), per i quali la Legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 1055, Legge 178/2020) riconosce un credito d’imposta del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a due milioni di euro per i beni materiali e a un milione di euro per i beni immateriali. Il bonus, secondo la norma originaria, spetta per gli investimenti effettuati non oltre il 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. In sede di conversione del decreto “Milleproroghe”, è stato spostato dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti.

Con il nuovo comma 1-ter viene differito al 30 novembre 2023 anche il termine “lungo” per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, cioè funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, di cui all’allegato A alla Legge 232/2016, “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione (art. 1, comma 1057, Legge 178/2020). L’originario termine del 30 giugno era già stato spostato al 30 settembre dall’ultima Legge di bilancio (art. 1, comma 423, legge 197/2022) ed ora il “Milleproroghe” lo differisce ulteriormente al 30 novembre. Rispettando tale scadenza, il credito d’imposta spetterà con le percentuali più vantaggiose fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni (tali percentuali, per gli anni 2013-2015 scendono, rispettivamente, al 20, al 10 e al 5%).

**Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza di cui all’articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Art. 22-bis - nuovo)**

Per l’anno 2023 è posticipato di un anno, al 1° gennaio 2024, il termine per l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge sulla concorrenza (Legge 124/2017) in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza (pubblicazione in nota integrativa o sul proprio sito internet o su quello dell’organizzazione di categoria) sulle erogazioni pubbliche ricevute (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria). Si rammenta che l’inadempimento è punito con una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro; trascorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione pecuniaria, scatta la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti (art. 1, comma 125-ter, Legge 124/2017).

Cordiali saluti.

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

 Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni*